

- Ave Organi Collegiali
 - uff. German Soc. e upi
 - Affari Legali Econ. e cont.
 - Periodico (due km unipol)
 - Direzione Amm. / 10

SALVATORE LIBRIZZI
Avvocato
 Via Università, is. 304, n. 16 - 98100 - Messina
 Via G. Amendola, n. 12 - 98071 Capo d'Orlando
 tel. 0941914157 fax 0941916350

Librizzi

COPIA
PROIBITO

ATTO EXTRAGIUDIZIALE
 nell'interesse dei Sigg.ri Prof. GIUSEPPE BUTTÀ, MASSIMO BASILE,
 DARIO CARONITI, MARIO CALOGERO, CARMELA PANELLA, LUIGI
 HYERACE, GIOVANNI CUPAILO, LUIGI GIUSEPPE ANGIO', MARIO
 GATTUSO, CONCETTA DE STEFANO, SILVIO SAMMARTANO, MARIA
 MARCELLA TRIPODO, ALESSANDRO DE ROBERTIS, GIUSEPPE BRUNO,
 ANTONELLA ARENA, GIOVANNI GALLI, RAFFAELE TOMMASINI, CARLO
 MAZZU', ELENA LA ROSA, DOMENICA MAZZU', MARCELLO SAIJA,
 CONCETTA PARRINELLO, ROSARIA MARIA DOMIANELLO, PAOLO
 VITTORIO GIAQUINTA, LUCIA RISICATO, GUIDO SIGNORINO, ROBERTO
 DATTOLA, ALICE BARADELLO, GIOVANNI TUCCARI, GIUSEPPE
 GIUFFRE', ANTONIO PULIAFITO e Dr.ssa GRAZIA CALOGERO, assistiti
 ai fini del presente atto dall'Avv. Salvatore Librizzi, con studio in
 Capo d'Orlando (ME), Via G. Amendola, n. 12, ove devono essere
 effettuate le comunicazioni.

ATTO
 CONNESSO
 A GIUDIZIO

Università di Messina Direzione Amministrativa	25 GEN. 2011	Gestione documenti e repertori
---	--------------	--------------------------------

Premesso:

- che, con ricorso proposto al T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di
 Catania, Sez. I, n. 3375/2010 R.G., i soggetti indicati in epigrafe,
 hanno chiesto per l'annullamento, previa sospensione, dei
 seguenti atti e provvedimenti adottati dall'Università degli Studi
 di Messina e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
 Ricerca:

URGENTE
Librizzi

- 1) D.R. 3 agosto 2010, pubblicato nella G.U.R.I. 27 ottobre 2010, n. 252, nella parte in cui, dopo il comma 1 dell'art. 57

Università di Messina
 Prof. 0006305 del 31/01/2011
 111/c1. IV/1 - ARRIVO
 (2011-UNMEDLE-0006305)

dello Statuto di Ateneo, è stato inserito il seguente comma:
«in vista di una riforma organica del presente Statuto ed allo scopo di far fronte ai gravosi impegni richiesti dalla sua attuazione, i mandati in corso aventi carattere elettivo, ivi compresi quelli del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione di Ateneo, sono prolungati di un anno»;

- 2) Deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile e deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta del 17 maggio 2010, con le quali è stata approvata, tra l'altro, la modifica dell'art. 57 dello Statuto;
- 3) D.R. 29 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. 27 ottobre 2010, n. 252, P.I, nella parte in cui, dopo l'art. 57 dello Statuto di Ateneo, ha inserito l'art. 57-bis: *«La modifica statutaria relativa al prolungamento dei mandati elettivi, di cui all'articolo precedente, non ha effetto ed è perciò salva la loro scadenza ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto»;*
- 4) Deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 agosto 2010, con le quali è stata approvata, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 57-bis dello Statuto;
- 5) Nota 24 settembre 2010, n. 3397 con la quale il predetto Ministero ha dichiarato di non avere osservazioni da

- muovere in ordine all'art. 57-*bis* dello Statuto di Ateneo;
- 6) Nota 22 settembre 2010, n. 51501, con la quale il Rettore ha disposto la sospensione *sine die* delle elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento ;
 - 7) Nota 25 ottobre 2010, n. 59279, con la quale il Rettore ha disposto il rinvio *sine die* delle elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento e, se esistente, del D.R., del quale non si conosce numero e data, con il quale è stata disposta la proroga dei Direttori dei Dipartimenti in carica e/o l'annullamento delle elezioni per il loro rinnovo;
 - 8) D.R. n. 3318 dell'8 novembre 2010, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 57-*bis* dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato e dal C.d.A. dell'Università di Messina nella seduta del 4 novembre 2010 con deliberazioni qui pure impugnate;
 - 9) Se esistente, Decreto del Ministro dell'Università, del quale non si conosce numero e data, con il quale, in attuazione della novella dell'art. 57 qui impugnata, è stata disposta la proroga di un anno della carica del Rettore dell'Università di Messina;
 - 10) Se esistenti, decreti rettorali, dei quali non si conosce numero e data, con i quali, in attuazione della novella dell'art. 57 qui impugnata, è stata disposta la proroga di organi accademici;
 - 11) Ogni altro atto e provvedimento presupposto conseguente

e comunque connesso;

- che il predetto ricorso, notificato all'Università degli Studi di Messina il 10 dicembre 2010, si allega in copia al presente atto;

- che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato anche ad uno dei controinteressati (Prof. Francesco Tomasello, Rettore in carica) il 10 dicembre u.s.;

- che, con istanza istruttoria depositata il 14 dicembre u.s., i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui carica elettiva - in forza dei provvedimenti impugnati - è stata prorogata di un anno (Presidi, componenti il Nucleo di Valutazione e del Collegio dei revisori, Direttori di Dipartimenti, Direttori di Corsi di Laurea, Direttori di Scuole di specializzazione, Direttori di Scuole di Dottorato e di *Master*, rappresentanti delle varie categorie accademiche di docenti, assegnisti, dottorandi, studenti, personale tecnico e amministrativo nei più vari organi);

- che, con ordinanza collegiale 14 gennaio 2011, n. 57 (che si notifica unitamente al presente atto in copia conforme), il T.A.R. di Catania ha autorizzato i ricorrenti a *"procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti degli Organi elettivi per i quali è stata disposta la proroga impugnata e dei soggetti comunque indicati nella istanza di integrazione depositata in atti in data 14.12.2010"*;

- che, con il medesimo provvedimento, i ricorrenti sono stati facultati a procedere *"entro venti giorni decorrenti sempre dalla notifica o comunicazione della presente decisione, mediante la diversa modalità"*

consentita dall'art. 151 c.p.c., che questo Tribunale ritiene possa essere proficuamente individuata nella richiesta di affissione di un estratto del ricorso (con indicazione di tutte le parti, dell'oggetto e delle domande giudiziali) agli albi dell'Università intimata, nonché nella richiesta di pubblicazione del testo integrale nel sito internet istituzionale della medesima Università. Quest'ultima, a fronte della detta richiesta, **entro i successivi venti giorni**, dovrà procedere, secondo le modalità sopra indicate, alla affissione ed alla pubblicazione del ricorso. Ove, inoltre, in possesso dell'indirizzo e mail dei singoli componenti degli Organi elettivi, l'Università intimata procederà a comunicare agli stessi, presso detto indirizzo, avviso dell'affissione e pubblicazione del ricorso"(ord. n. 52/2011);

- quanto sopra premesso e ritenuto,

SI INVITA E DIFFIDA


L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti, n. 1, a dare piena e puntuale esecuzione all'ordinanza collegiale 14 gennaio 2011, n. 57, emessa dal T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, Sez. int. I, e, per l'effetto, a provvedere **entro venti giorni dal ricevimento del presente atto**:

1) all'"*affissione di un estratto del ricorso (con indicazione di tutte le parti, dell'oggetto e delle domande giudiziali) agli albi dell'Università intimata, nonché nella richiesta di pubblicazione del testo integrale nel sito internet istituzionale della medesima Università*" ;

2) "*Ove, inoltre, in possesso dell'indirizzo e mail dei singoli*

componenti degli Organi elettivi, l'Università intimata procederà a comunicare agli stessi, presso detto indirizzo, avviso dell'affissione e pubblicazione del ricorso".

Messina, 24 gennaio 2011

Avv. Salvatore Librizzi




N. 52, 2011 REG. ORD. COLL.
N. 03375/2010 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2010, proposto da:

Giuseppe Butta', Massimo Basile, Dario Caroniti, Mario Calogero, Carmela Panella, Luigi Hyerace, Giovanni Cupaiolo, Luigi Giuseppe Angio', Mario Gattuso, Concetta De Stefano, Silvio Sammartano, Maria Marcella Tripodo, Alessandro De Robertis, Giuseppe Bruno, Antonella Arena, Grazia Calogero, Giovanni Galli, Raffaele Tommasini, Carlo Mazzu', Elena La Rosa, Domenica Mazzu', Marcello Saija, Concetta Parrinello, Rosaria Maria Domianello, Paolo Vittorio Giaquinta, Lucia Risicato, Guido Signorino, Roberto Dattola, Alice Baradello, Giovanni Tuccari, Giuseppe Giuffre', Antonio Puliafito, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

contro

Universita' degli Studi di Messina, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Francesco Tomasello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Astone, Mario Calderera, Antonino Favazzo, con domicilio eletto presso avv. Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, 303;

per l'annullamento

del D.R. 3.8.2010, con il quale sono stati prorogati di un anno tutti i mandati in corso aventi carattere elettivo;

del D.R. 29.9.2010 con il quale dopo l'art. 57 dello Statuto dell'Ateneo è stato inserito l'art. 57 bis.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Francesco Tomasello;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ai fini della corretta instaurazione del processo occorre procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti degli Organi elettivi per i quali è stata disposta la proroga impugnata e dei soggetti comunque indicati nella istanza di integrazione depositata in atti in data 14.12.2010.

A tale adempimento procederà parte ricorrente entro e non oltre complessivi quaranta giorni dalla comunicazione o notifica della presente Ordinanza.

Anziché alla notifica individuale del ricorso, i ricorrenti sono facultati a procedere, entro venti giorni decorrenti sempre dalla notifica o comunicazione della presente decisione, mediante la diversa modalità consentita dall'art. 151 c.p.c., che questo Tribunale ritiene possa essere proficuamente individuata nella richiesta di affissione di un estratto del ricorso (con indicazione di tutte le parti, dell'oggetto e

delle domande giudiziali) agli albi dell'Università intimata, nonché nella richiesta di pubblicazione del testo integrale nel sito internet istituzionale della medesima Università.

Quest'ultima, a fronte della detta richiesta, entro i successivi venti giorni, dovrà procedere, secondo le modalità sopra indicate, alla affissione ed alla pubblicazione del ricorso.

Ove, inoltre, in possesso dell'indirizzo e mail dei singoli componenti degli Organi elettivi, l'Università intimata procederà a comunicare agli stessi, presso detto indirizzo, avviso dell'affissione e pubblicazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità sopra previste.

Rinvia alla Camera di Consiglio del 22.3.2011 per la prosecuzione della trattazione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente


Salvatore Schillaci, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 14 GEN. 2011



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO

Avv. Salvatore Librizzi
Notifica
4 p. prot. n. 21-1-11
Gorre


ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE

STACCATA DI CATANIA


Ricorso


nell'interesse dei Sigg.ri Prof. Giuseppe Buttà (C.F.: BTTGPP42M17 F848V), Prof. Massimo Basile (C.F.: BSLMSM43B20I492I.), Prof. Dario Caroniti (C.F.: CRNDRA67E04H224M), Prof. Mario Calogero, (C.F.: CLGMRP54M18A552O), Prof. Carmela Panella (C.F.: PNLCLM52H638Z) Prof. Luigi Hyerace (C.F.: HYRLGU47L27C285G), Prof. Giovanni Cupaiolo (C.F.: CPLGNN45E19F839A), Prof. Luigi Giuseppe Angiò (C.F.: NGALGS52S20L452B), Prof. Mario Gattuso (C.F.: GTTMRA41R04 G317W), Prof. Concetta De Stefano (C.F. DSTCCT58S41F158B), Prof. Silvio Sammartano (C.F.: SMMSLV44P11C351M), Prof. Maria Marcella Tripodo (C.F.: TRPMMR48L65F158U), Prof. Alessandro De Robertis (C.F.: DRBLSS41R23H224G), Prof. Giuseppe Bruno (C.F.: BRNGPP52), Prof. Antonella Arena (C.F.: RNANNL66S48F839O), Dr.ssa Grazia Calogero (C.F.: CLGGRZ52C67F158M), Prof. Giovanni Galli (C.F.: GLLGNN41M07F158N), Prof. Raffaele Tommasini (C.F.: TMMRFL 43B10F158Y), Prof. Carlo Mazzù (C.F.: MZZCRL48L29H359P), Prof. Elena La Rosa (C.F.: LRSLNE58P45F158I), Prof. Domenica Mazzù (C.F. MZZ DNC50B66H359J), Prof. Marcello Saija (C.F.: SJAMCL46D20G791D), Prof. Concetta Parrinello (C.F.: PRRCCT62P56F158T), Prof. Rosaria Maria Domianello (C.F.: DMNRRM57R41F158H), Prof. Paolo Vittorio Giaquinta (C.F.: GQNPVT51E21F158T), Prof. Lucia Risicato (C.F.: RSC LCU69P45F158K), Prof. Guido Signorino (C.F.: SGNGDU59E21F158D), Prof. Roberto Dattola (C.F.: DTTRRT48R07F158Z), Dr. Alice Baradello


Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, a giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini della causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.





















VERE LE FIRME



(C.F.: BRDLCA61B58F158F), Prof. Giovanni Tuccari (C.F.: TCCGNN55 M09F158Q), Prof. Giuseppe Giuffrè (C.F.: GFFGPP57R13F158S), Prof. Antonio Puliafito (C.F. PLFNTN65M24C351A), rappresentati e difesi, per mandato speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Salvatore Librizzi (C.F. LBRSVT64R26B666L),

contro

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*

e

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

per l'annullamento

previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:


- 1) D.R. 3 agosto 2010, pubblicato nella G.U.R.I. 27 ottobre 2010, n. 252, nella parte in cui, dopo il comma 1 dell'art. 57 dello Statuto di Ateneo, è stato inserito il seguente comma: «*in vista di una riforma organica del presente Statuto ed allo scopo di far fronte ai gravosi impegni richiesti dalla sua attuazione, i mandati in corso aventi carattere elettivo, ivi compresi quelli del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione di Ateneo, sono prolungati di un anno*»;
- 2) Deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile e deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta del 17 maggio 2010, con le quali è stata approvata, tra l'altro, la modifica dell'art. 57 dello Statuto;
- 3) D.R. 29 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. 27 ottobre 2010, n. 252, P.I, nella parte in cui, dopo l'art. 57 dello Statuto di Ateneo, ha


inserito l'art. 57-bis: «La modifica statutaria relativa al prolungamento dei mandati elettivi, di cui all'articolo precedente, non ha effetto ed è perciò salva la loro scadenza ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto»;

- 4) Deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 agosto 2010, con le quali è stata approvata, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 57-bis dello Statuto;
- 5) Nota 24 settembre 2010, n. 3397 con la quale il predetto Ministero ha dichiarato di non avere osservazioni da muovere in ordine all'art. 57-bis dello Statuto di Ateneo;
- 6) Nota 22 settembre 2010, n. 51501, con la quale il Rettore ha disposto la sospensione *sine die* delle elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento;
- 7) Nota 25 ottobre 2010, n. 59279, con la quale il Rettore ha disposto il rinvio *sine die* delle elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento e, se esistente, del D.R., del quale non si conosce numero e data, con il quale è stata disposta la proroga dei Direttori dei Dipartimenti in carica e/o l'annullamento delle elezioni per il loro rinnovo;
- 8) D.R. n. 3318 dell'8 novembre 2010, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 57-bis dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato e dal C.d.A. dell'Università di Messina nella seduta del 4 novembre 2010 con deliberazioni qui pure impugnate;
- 9) Se esistente, Decreto del Ministro dell'Università, del quale non si


Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.













VERE LE TIRME



conosce numero e data, con il quale, in attuazione della novella dell'art. 57 qui impugnata, è stata disposta la proroga di un anno della carica del Rettore dell'Università di Messina;

10) Se esistenti, decreti rettorali, dei quali non si conosce numero e data, con i quali, in attuazione della novella dell'art. 57 qui impugnata, è stata disposta la proroga di organi accademici;

11) Ogni altro atto e provvedimento presupposto conseguente e comunque connesso.

P r e m e s s e:

Lo Statuto dell'Ateneo di Messina detta norma sulla durata delle cariche accademiche.

In generale, è prevista la possibilità di essere immediatamente rieletti nella stessa carica una sola volta (cfr. per il Rettore, l'art. 8, comma 2; per i componenti il Senato accademico, l'art. 9; per i componenti il C.d.A. l'art. 10; per i Presidi, l'art. 16, etc.).

Le cariche accademiche hanno durata triennale; solamente le cariche del Rettore e dei Presidi hanno adesso durata quadriennale (a seguito della modifica apportata nel 2007, subito prima delle elezioni accademiche avvenute in quell'anno).

Più in particolare, ad oggi il Rettore (Prof. Francesco Tomasello) e la maggior parte dei Presidi (Economia: Prof. Luigi Ferlazzo Natoli; Giurisprudenza: Prof. Salvatore Berlingò; Ingegneria: Prof. Signorino Galvagno; Lettere e Filosofia: Prof. Vincenzo Fera; Medicina e Chirurgia: Prof. Emanuele Scribano; Scienze della Formazione: Prof. Antonino Pennisi; Scienze MM.FF.NN.: Prof. Mario Gattuso; Scienze Politiche: Prof.

Andrea Romano) si approssimano alla scadenza del loro secondo mandato, poiché eletti una prima volta nel 2004 (per un triennio) e poi riconfermati nel 2007 (per un quadriennio).

Non sono, pertanto, più rieleggibili, analogamente a numerosi Direttori di Dipartimento, Direttori di Corsi di Laurea, di Scuole di Specializzazione e dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Sin dal mese di ottobre 2010, si sarebbe dovuto procedere al rinnovo delle cariche di numerosi Direttori di Dipartimento e, nella primavera del 2011, al rinnovo della carica di Rettore e, quindi, della maggior parte dei Presidi.


Nel novembre del 2009, però, furono iscritte all'ordine del giorno del Senato accademico alcune proposte di modifiche statutarie, tra le quali anche una concernente la proroga del mandato in corso di esaurimento del Rettore e dei Presidi.

Ancor prima che il Senato deliberasse si registrarono dure prese di posizione di alcuni Dipartimenti, di Facoltà, di docenti e associazioni varie, tant'è che lo stesso Rettore ritirò la proposta.

Del tutto inaspettatamente, però, il 30 aprile 2010, il Senato accademico, investito nuovamente di una specifica proposta del Rettore, approvava la modifica dell'art. 57 dello Statuto di Ateneo, in modo da determinare la proroga di un anno a favore di tutte le cariche accademiche in corso; la predetta modifica prevede l'inserimento in calce al vigente art. 57 dello Statuto di Ateneo della seguente formula: *"In vista di una riforma organica del presente Statuto ed allo scopo di far fronte ai gravosi impegni richiesti*

Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini della causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.





VEPE LEFANTE



dalla sua attuazione, i mandati in corso degli organi elettivi, compresi il Collegio dei revisori dei conti ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, sono prolungati di un anno”.

Il provvedimento era approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze MM.NN.FF. (si tratta delle due Facoltà nelle quali opera circa il 65% di tutto il corpo docente dell’Ateneo), del rappresentante dei ricercatori e l’astensione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, nonché di due rappresentanti degli studenti.

In pari data, ma successivamente alla delibera del Senato, era acquisito il parere del C.diA. dell’Ateneo a norma dell’art. 58 dello Statuto (parere obbligatorio in caso di modifiche di norme statutarie), che era reso anch’esso a maggioranza in senso favorevole alla proposta.

Da ultimo, il 17 maggio 2010, il provvedimento era portato nuovamente dinanzi al Senato perché fosse preso in considerazione il parere favorevole del C.diA. che - ripetesi - era stato acquisito solo successivamente (e non preventivamente come previsto dallo Statuto) alla seduta del Senato del 30 precedente.

Nei giorni successivi, si registravano varie prese di posizione e pronunciamenti contrari a quanto deliberato, con documenti del Dipartimento di Diritto privato, di alcuni docenti, di associazioni e sindacati di docenti universitari, nonché della Facoltà di Giurisprudenza; quest’ultima, con una mozione approvata all’unanimità nella seduta del 10 maggio 2010, pur dopo il personale (e imprevisto) intervento del Rettore, concludeva affermando che: *“1. valuta positivamente il voto di*

astensione del Preside nella riunione del Senato Accademico del 30 aprile 2010 ritenendolo in linea con la delibera di Facoltà del 19 novembre 2009, assunta con il voto unanime dei presenti in quella seduta;

2. auspica che il Senato Accademico favorisca un ampio dibattito nelle Facoltà e nei Dipartimenti in ordine alle modifiche statutarie proposte;


3. sollecita il Senato Accademico a riconsiderare la delibera assunta in ordine alla proroga dei mandati elettivi" (cfr. http://www.giurisprudenza.unime.it/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=1).


Anche i locali organi di stampa registravano varie prese di posizione critiche verso quanto deliberato. La questione costituiva anche oggetto di un'interrogazione parlamentare (Atti Camera, n. 5/03167 del 1° luglio 2010).


Numerosi docenti e dipendenti dei ruoli tecnici e amministrativi proponevano esposti al Ministero dell'Università al quale, frattanto, era stata trasmessa la proposta di modifica statutaria ai fini del controllo previsto dall'art. 6, comma 9°, L. 11 maggio 1989, n. 168.


Con nota 29 luglio 2010, n. 2155, a firma del Direttore generale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pur limitando il sindacato al rispetto dei limiti che il legislatore pone all'autonomia degli atenei (e, quindi, espressamente impregiudicate le gravi censure di ordine procedimentale e sostanziale che erano state dedotte), conclusivamente affermava che <<il prolungamento dei mandati in corso, previsto dall'art. 57, comma secondo, si configuri di fatto come una proroga automatica


Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.


























degli attuali mandati rispetto alla quale non viene data agli elettori la possibilità di esprimersi e, di conseguenza, come suggerito da copiosa giurisprudenza, si pone in contrasto con la necessità di garantire al corpo elettorale il diritto/dovere di verificare in concreto l'operato dell'eletto alla scadenza naturale del mandato>>.

Una bocciatura netta, dunque, inequivocabile.

Secondo quanto si apprendeva successivamente dalle dichiarazioni rese dal Rettore in Senato, però, tale provvedimento sarebbe stato emesso dal Ministero il giorno dopo lo spirare dei sessanta giorni previsti dalla legge per l'esercizio del potere di controllo.

Convocati dal Rettore venerdì 30 luglio 2010, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione si riunivano lunedì 2 agosto successivo.

Secondo quanto è dato leggere negli atti deliberativi in quella sede adottati e qui impugnati, il Rettore comunicava che era decorso il termine perentorio di sessanta giorni per l'eventuale esercizio da parte del Ministero del potere di rinvio con richiesta di riesame senza che fosse giunto alcun rilievo, sicché la modifica dell'art. 57 doveva essere emanata. Soltanto a termine ormai scaduto, continuava il Rettore, il Ministero aveva fatto presente, a mezzo *mail*, il 30 luglio (ossia lo stesso giorno della convocazione del Senato), che sarebbe stata <<*consigliabile una revisione della disciplina transitoria introdotta nell'art. 57 con la quale venisse offerta al corpo elettorale l'opportunità di manifestare la propria volontà in merito al prolungamento del mandato degli organi elettivi*>>.

In ragione di quanto sopra, il Rettore proponeva l'approvazione nello Statuto d'Ateneo di un art. 57-bis del seguente contenuto: <<*la*

modifica statutaria relativa al prolungamento dei mandati elettivi, di cui all'articolo precedente, non ha effetto ed è perciò salva la loro scadenza ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto>>.

Il Senato approvava a maggioranza su conforme parere del C.diA.

Anche in questo caso, si registravano proteste e prese di posizione, nonché la trasmissione di esposti al Ministero, il quale, però, con nota 24 settembre 2010, n. 3397 ha dichiarato di non aver alcun rilievo da muovere.

Nuove interrogazioni giungevano all'esame delle Aule parlamentari (Cfr. Atti Senato n. 3-01613 del 5 ottobre 2010 e atti Camera, n. /09242 del 28 ottobre 2010).

Il 27 ottobre 2010, nella G.U.R.I. n. 252, erano pubblicati i decreti rettorali contenenti le modifiche statutarie qui contestate.

Già prima della pubblicazione, però, il Rettore aveva diffuso la nota 25 ottobre 2010, n. 59279 (oggetto del presente ricorso), con la quale aveva rinviato *sine die* le elezioni per il rinnovo dei Direttori dei Dipartimenti.

Con comunicato stampa n. 468 del 5 novembre 2010, però, si dava notizia del rinvio delle elezioni studentesche al gennaio 2011, sicché si escludevano le rappresentanze studentesche dalla proroga dei mandati in corso, disposta con la modifica dell'art. 57 dello Statuto.

Per concludere, nella seduta del 4 novembre 2010, il Senato ed il C.diA. approvavano il "Regolamento di attuazione dell'art. 57-bis dello Statuto di Ateneo", contenente le modalità di presentazione delle eventuali richieste di inefficacia della disposta proroga dei mandati elettivi mediante

Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Donato M. e Donatella

P. V. Longo

Donatella

Giuseppe

VERE LE TIFTE

Ullm

dichiarazione palese. Tale regolamento veniva emanato con D.R. 8 novembre 2010, n. 3318.

Il 25 ottobre u.s. alcuni degli odierni ricorrenti hanno chiesto l'accesso agli atti del procedimento, concesso con nota 18 novembre 2010, ed eseguito il 23 novembre successivo.

Non resta quindi che rivolgersi alla giustizia di codesto On.le Tribunale, chiedendo che i provvedimenti impugnati siano dichiarati nulli e/o annullati per i seguenti

M o t i v i:

1. Sulla legittimazione:

I ricorrenti sono tutti dipendenti dell'Università di Messina e, quindi, godono del diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle varie cariche accademiche.

In particolare, sono: professori ordinari i ricorrenti Butta, Basile, Panella, Cupiolo, Gattuso, De Stefano, Sammartano, De Robertis, Bruno, Tommasini, Mazzù C., Mazzù D., Saija, Domianello, Giaquinta, Riscato, Signorino, Dattola, Tuccari, Puliafito; Associati i ricorrenti Giuffrè, La Rosa, Parrinello, Arena, Galli, Tripodo, Caroniti, Calogero, Hyerace, Angiò; ricercatore è la ricorrente Baradello; funzionaria "E.P." è la ricorrente, Calogero.

I provvedimenti impugnati, prorogando di un anno le cariche in corso, impediscono loro di esercitare entrambi i diritti elettorali, ledendo, pertanto, una situazione soggettiva attiva meritevole di tutela dinanzi a codesto On.le Tribunale.

La lesione è già attuale in quanto, con la nota 59279 del 25 ottobre

2010, sono state rinviate le elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento, sicché è già stato concretamente impedito loro di esercitare i rispettivi diritti elettorali.

Inoltre, alcuni tra loro hanno anche presentato esposti al M.I.U.R., chiedendo la non approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente ricorso; da ciò un ulteriore profilo di legittimazione a proporre la presente impugnativa.

D'altronde, <<i docenti universitari sono legittimati ad impugnare non solo la disposizione statutaria che limiti la propria sfera di attribuzioni, ma anche la disposizione che ampli quella degli appartenenti ad altre categorie, alterando la composizione di organi collegiali, e le conseguenti loro deliberazioni>> (T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975).

Ancor più chiaramente, <<il professore universitario ha interesse ad impugnare una disposizione che incide immediatamente sul suo stato giuridico, limitando la sfera delle proprie attribuzioni anche con riferimento all'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche accademiche. La giurisprudenza, difatti, riconosce la sussistenza dell'interesse all'impugnazione immediata di atti a contenuto generale, senza necessità di contestuale impugnazione di atti applicativi, allorché contengano statuizioni perentorie ed immediatamente lesive, o quando il pregiudizio del ricorrente, sebbene non verificato, si verificherebbe certamente in futuro>> (Cons. St., Sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1269).

2. Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 27, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (C.P.A.).

Preliminarmente occorre chiedere all'On.le Tribunale adito di essere

Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi di giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini della causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con presente mandato.

Roberto Librizzi

Alice Bergamelli

Roberto Librizzi

Giuseppe Scuffo

VERE LE FIANTE

Uccini

autorizzati a integrare il contraddittorio a mezzo di apposita pubblicazione del presente ricorso nel sito Web dell'Ateneo, e/o tramite altra forma ritenuta adeguata dal Collegio.

I provvedimenti impugnati, infatti, incidendo sui mandati accademici elettivi, riguardano, oltre il Rettore, i Presidi, il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei revisori, centinaia di soggetti tra Direttori di Dipartimenti, di Corsi di Laurea, di Scuole di specializzazione, di Scuole di Dottorato e di *Master*, nonché, incidendo sul mandato dei rappresentanti delle varie categorie accademiche di docenti, assegnisti, dottorandi, studenti, personale tecnico e amministrativo nei più vari organi.

E' oggettivamente impossibile, pertanto, procedere all'intimazione personale e diretta mediante notifica del ricorso individuale.

3. Censure comuni agli artt. 57 e 57 bis dello Statuto e sul Regolamento di attuazione.

3.1 - Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293.

Nelle sedute del 17 maggio 2010, nelle quali è stata approvata la modifica dell'art. 57 dello Statuto di Ateneo dell'autoproroga di tutti i mandati accademici elettivi in corso, sono intervenuti, con diritto di parola e di voto, i rappresentanti degli Studenti in seno al Senato (i Sig.ri Fabrizio Campolo, Salvatore Crisafi, Danilo Merlo, Mauro Prestipino) ancorché le loro cariche fossero scadute dal 31 ottobre 2009; al C.diA. sono intervenuti i rappresentati (Sig.ri Antonio Nirta, Giancarlo Galluzzo e Ivan Cutè) scaduti dalla carica il 31 dicembre 2009.

Analogamente, i rappresentanti degli studenti sono intervenuti

nelle riunioni del Senato e del C.d.A. del 2 agosto, nelle quali si è votato l'art. 57-bis dello Statuto e del 4 novembre 2010, nelle quali si è approvato il regolamento di attuazione dell'art. 57-bis.

Costoro sono stati nominati con D.R. 26 maggio 2008, n. 2090/2008 a seguito delle elezioni bandite con D.R. 28 marzo 2008, n. 1082/2008.


Secondo quanto è dato leggere nel provvedimento di chiamata dei comizi, le elezioni in parola hanno avuto luogo *«per il Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U.: 14 - 15 - 16 maggio 2008 per il biennio finanziario 2008-2009; b) per i restanti organi e per il C.S.A.S.U., le elezioni si svolgeranno nei giorni 14 - 15 - 16 maggio 2008, per il biennio accademico 2007/2008 - 2008/2009»*. Nel decreto sono stati nominati espressamente i *«rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università per il biennio finanziario 2007/2008 - 2008/2009 e per i Organi per il biennio accademico 2007/08 - 2009»*

Poiché l'anno accademico 2008/2009 e l'anno finanziario 2009 sono terminati, rispettivamente, il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2009, i rappresentanti degli studenti in seno al Senato ed al C.d.A. al momento dell'approvazione degli atti impugnati erano ormai da tempo scaduti ed era pure abbondantemente spirato il termine di *prorogatio ex lege*.

Com'è noto, a norma dell'art. 3, D.L. n. 293/1994, gli organi amministrativi scaduti sono prorogati *ope legis* per quarantacinque giorni ma, *<<decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono>>* e *<<tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli >>* (così l'art. 6, D.L. n. 293/1994 cit.).

L'art. 6, comma 3, D.L. n. 293/1994, prescrive che *« i titolari della*

Ci rappresenti e difenda l'Avv. Salvatore Librizzi presso il quale eleggiamo domicilio, ed al quale conferiamo ogni più ampio mandato ai fini del presente giudizio, per ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di proporre domande cautelari e/o motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini della causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 193/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.



VEPA LA FIRMA



competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva ».

Proprio in materia universitaria, del resto, è stato affermato che « nell'ordinamento vigente la prorogatio è soggetta alle note limitazioni derivanti dal d.l. n. 293 del 1994, convertito nella l. n. 444 del 1994, e segnatamente dall'art. 3 commi 1 e 2, alla cui stregua l'organo scaduto può continuare ad operare (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti e indifferibili) per un periodo non più lungo di quarantacinque giorni dalla scadenza» (Cons., St., Sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6534; conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4874/2006).

Fornisce una indiretta prova della fondatezza della superiore censura la condotta tenuta dalla stessa Università messinese.

Come già detto, dando addirittura efficacia anticipata alle modifiche statutarie contenenti l'autoproroga (la pubblicazione della G.U.R.I. è del 27 ottobre 2010), con nota 25 ottobre 2010, n. 59279, il Rettore disponeva il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Direttori dei Dipartimenti.

Nello stesso tempo, però, dava notizia dell'indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti (le ultime erano state convocate con il D.R. 28 marzo 2008, 1082) perché, evidentemente, consapevole del fatto che i rappresentanti non potevano essere prorogati, in quanto già scaduti da molti mesi (la presente censura era stata sottoposta alle valutazioni del Ministero con gli esposti trasmessi da alcuni docenti e,

quindi, ben a conoscenza dello stesso Ateneo).

Conclusivamente, poiché i provvedimenti qui contestati sono stati deliberati dagli organi accademici alla presenza e con il voto dei rappresentanti degli studenti il 30 aprile, il 17 maggio, il 2 agosto e il 4 novembre 2010, ne consegue l'insanabile invalidità degli atti posti in essere da un Senato accademico e da un C.diA. così illegittimamente composti.

3.2 - *Violazione e falsa applicazione art. 51 c.p.c. e 6, D.P.R. 28 novembre 2000.*

Si deve evidenziare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, in particolare delle modifiche statutarie e del regolamento di esecuzione dell'art. 57-bis dello Statuto di Ateneo, per violazione degli artt. 51 c.p.c. e 6, D.P.R. - Dip. Funz. Pubbl., 28 novembre 2000.

Con le norme in discussione, infatti, sono state prorogate tutte le cariche accademiche in corso di svolgimento, tra le quali, in particolare, quelle del Rettore, dei Presidi di Facoltà e di tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione che, *de lege lata*, sarebbero venute definitivamente a scadere secondo il naturale spirare dei rispettivi mandati (la maggior parte, come già detto, il 31 ottobre 2011, senza possibilità di rielezione).

La copertura di un ufficio pubblico, e in particolare, per quanto qui ci occupa, di una carica elettiva accademica, comporta un oggettivo interesse del titolare per l'indubbio prestigio che esso procura nel contesto accademico e sociale di riferimento, nella comunità scientifica, nonché per la diretta gestione delle vicende di governo degli interessi pubblici di competenza dei vari organi.

Non va neppure sottaciuto che, a norma dell'art. 55 Statuto di Ateneo, è prevista un'indennità di carica per il Rettore, per i Pro-rettori e per i Presidi, e un gettone di presenza per i componenti il Senato ed il C.diA.

Ebbene, tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proposta di modifica dell'art. 57 e sull'inserimento dell'art. 57-bis dello Statuto (*melius*, di autoproroga dei rispettivi mandati), avrebbero dovuto astenersi dal deliberare perché in oggettivo e palese conflitto d'interessi, a norma degli artt. 6, D.P.R. 28 novembre 2000 e 51 c.p.c., secondo il quale ha l'obbligo di astenersi colui che <<*ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto*>>.

Tale ultima norma, com'è noto, è direttamente riferita all'obbligo di astensione del giudice, ma, per ultrapacifica giurisprudenza, esprime un principio di ordine generale, applicabile anche ai collegi deliberanti amministrativi, derivante dal principio di imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.: <<*l'obbligo di astensione nei procedimenti amministrativi va verificato con riferimento alle fattispecie circostanziate e tipizzate dall'art. 51 c.p.c. e deve essere comunque riferibile ai fatti specifici destinati a formare oggetto del successivo apprezzamento imparziale*>> (T.A.R. Lazio, Sez. I, 29 aprile 2009, n. 4454; cfr. *ex multis*, Cons. St., Sez. IV, ord.za 17 dicembre 2008, n. 6237/2008; Sez. II, 12 novembre 1997, n. 2598; Sez. VI, 25 settembre 1995, n. 98; Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2006, n. 1035, conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2004, n. 9100).

Secondo l'art. 6, D.P.R. 28 novembre 2000, inoltre, <<*il dipendente si*

astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri...>>.

A tali elementari considerazioni non può obiettarsi che, trattandosi di un provvedimento di portata generale e riguardante lo Statuto di Ateneo, non trovano applicazione gli ordinari criteri in ordine all'obbligo di astensione per conflitto d'interessi.

Ciò per varie considerazioni:

a) innanzitutto, la (non rigorosa, ma semplicemente ordinaria) applicazione del principio desumibile dall'art. 51 c.p.c., comporta, com'è ovvio e giusto che sia, che i componenti di un organo elettivo non possano deliberare su se stessi autoprolungandosi mandato e vantaggi, in assenza di una specifica e tassativa norma di legge, ma, al contrario, esercitando un'amplissima discrezionalità (*recte*, arbitrarietà);

b) in secondo luogo, non è vero che si tratta di un provvedimento avente portata generale, ma di una "norma fotografia", che trova applicazione *una tantum* a favore dei soggetti che, *hic et nunc*, ricoprono cariche elettive; quella di cui si discute, infatti, non è una norma "a regime", ma un provvedimento suscettibile di un'unica applicazione a favore dei suoi stessi autori e poi, a cascata (quasi come "effetto collaterale"), anche di tutti coloro i quali ricoprono le più varie cariche accademiche, ancorché estranei al Senato e al C.diA. di Ateneo (la stessa relazione del Rettore di accompagnamento afferma che <<*la modifica statutaria proposta è prevista correttamente all'art. 57, dedicato alle norme transitorie...>>*);

c) infine, che il principio di imparzialità della pubblica

amministrazione *ex art. 97 Cost.*, dal quale deriva l'obbligo di astensione per chi ha interesse sull'oggetto della deliberazione, non può soffrire deroghe se non in presenza di altri principi di pari rango con i quali doverosamente bilanciarsi (e non è certo il caso di scomodare la Costituzione nella vana ricerca di argomenti per giustificare i deliberati ai quali qui ci si oppone).

Si tenga, peraltro, presente, che i componenti del Senato sono stati richiamati espressamente all'obbligo di astensione in occasione del dibattito dal Preside della Facoltà di Scienze, Prof. Mario Gattuso, ma tale avvertenza è stata tenuta in non cale dalla maggioranza di essi che hanno deliberato favorevolmente su... se stessi e sui mandati da loro stessi ricoperti, in palese contrasto con i principi sopra richiamati e con lo Statuto di Ateneo vigente (che prevede, invece, la durata solo quadriennale della carica in corso di svolgimento).

Già solo per questo i provvedimenti appaiono meritevoli di annullamento

3.3 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 33 e 48 Cost.

La riforma dell'art. 57 dello Statuto di Ateneo, al pari del nuovo art. 57-*bis*, privano la comunità accademica dell'esercizio del diritto di voto secondo la ordinaria e naturale scadenza.

Appare evidente, pertanto, l'assoluta illegittimità ed il palese contrasto di tali norme con i più elementari principi in tema di autonomia universitaria, di libertà e di democraticità sotto un più generale e gravissimo profilo.

Il diritto di voto assume, in un ordinamento democratico, le

caratteristiche del diritto inviolabile e indisponibile.

Nel nostro sistema, in particolare, l'autonomia universitaria, espressamente prevista in Costituzione, si lega ai principi della libertà della scienza e dell'insegnamento (*ex art. 33 Cost.*) e allo stesso principio democratico fondativo (*ex art. 1 Cost*) di tutto l'ordinamento.

Segnato da tali caratteristiche, anche all'interno del micro-ordinamento universitario, il diritto di voto non è nella disponibilità di nessuno, né del C.d.A., né del Senato e neppure della maggioranza degli elettori che, con un proprio deliberato (o, peggio, con il proprio silenzio, come ipotizza l'art. 57-*bis* qui contestato), potrebbe impedirne l'esercizio alla naturale scadenza dei mandati elettivi.

Un diritto fondamentale non può essere sottratto ad alcuna minoranza, neppure a un singolo individuo.

Neanche la maggioranza del 99,99% potrebbe impedirne l'esercizio a chi ne ha titolo, senza con ciò negare i principi fondativi dell'intero ordinamento democratico (*ex artt. 1 e 48 Cost.*), tesi alla garanzia dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.) e, con quelli, della medesima autonomia universitaria (art. 33 Cost.).

L'unica ipotesi di rinvio delle elezioni che la Costituzione prevede (art. 60), è il caso della guerra, ma si tratta, appunto, di... guerra e di una diretta, espressa e originaria previsione costituzionale.

In un ordinamento democratico, quale quello universitario è, non si possono tollerare interventi (auto)riformatori come quelli qui in contestazione.

3.4 - *Violazione e falsa applicazione art. 2, D. Lgt. 7 settembre*

1944, n. 264.

A mente dell'art. 2, D.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264, il Rettore è nominato con decreto del Ministro.

Il decreto di nomina, infatti, prevede specificamente la durata in carica del Rettore e non è certo nella disponibilità degli organi accademici approvare provvedimenti che si pongono in contrasto con quanto stabilito dal Ministero, in applicazione della legge, circa la durata del mandato.

4. Censure sull'art. 57, comma 2°, dello Statuto.

4.1 - *Violazione e falsa applicazione art.6, comma 9, L. 11 maggio 1989, n. 168.*

Com'è noto, a norma dell'art. 6, comma 9, L. n. 168/1989, gli Statuti deliberati dagli organi dell'Ateneo *<<sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore>>*; aggiunge il comma successivo che *<<il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta>>*.

Si riferiva in premesse che il Ministero, con nota 29 luglio 2010, n. 2155, affermava come *<< "il prolungamento dei mandati in corso" previsto dall'art. 57, comma secondo, si configuri di fatto come una proroga automatica degli attuali mandati rispetto alla quale non viene*

data agli elettori la possibilità di esprimersi e, di conseguenza, come suggerito da copiosa giurisprudenza, si pone in contrasto con la necessità di garantire al corpo elettorale il diritto/dovere di verificare in concreto l'operato dell'eletto alla scadenza naturale del mandato>>; conseguentemente, <<tanto premesso, si invita la S.V. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 comma 9, della legge n. 168/1989 al riesame della proposta modifica statutaria>>.

Non v'è dubbio, pertanto, che il Ministero ha esercitato il proprio sindacato evidenziando i gravissimi vizi di legittimità della modifica statutaria in questione. Tuttavia, secondo quanto ha affermato il Rettore dinanzi agli organi accademici, il Ministero avrebbe esercitato la funzione di controllo con un giorno di ritardo.

Ammettendo la circostanza, pertanto, resterebbe il fatto che, seppur fuori tempo (quindi, "illegittimamente") il controllo tutorio ministeriale è stato comunque esercitato e con esito negativo il 29 luglio 2010, comunicato via *mail* il 30 successivo, ossia ben prima della conclusione del procedimento (il D.R. di approvazione definitiva delle modifiche statutarie è del 3 agosto, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 ottobre 2010).

L'Università, pertanto, non volendo conformarsi ai rilievi ministeriali, aveva l'onere d'impugnare, siccome illegittimo perché tardivo, il visto censorio negativo del Ministero.

In ogni caso, non poteva fare ciò che ha fatto, ossia procedere direttamente alla pubblicazione, come se i rilievi ministeriali non esistessero.

Il potere ministeriale di controllo è stato esercitato (poco importa,

qui, se bene o male perché oltre i termini), sicché la nota ministeriale n. 2155/2010 poteva essere, tutt'al più, annullabile, sicuramente non nulla, non rientrando in alcuna delle ipotesi descritte dall'art. 21-*septies*, L. n. 241/1990.

In sintesi, il provvedimento negativo di controllo (sotto forma di richiesta di riesame) esisteva (ed esiste) giuridicamente, era (ed è) efficace ed esecutivo e, conseguentemente, andava impugnato.

L'azione successiva dell'Amministrazione (*id est*, la pubblicazione della modifica statutaria) è, pertanto illegittima per violazione delle norme sopra calendate.

4.2 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 33 e 48 Cost.

Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 11 preleggi.

Nel merito, la modifica statutaria in esame è platealmente illegittima, lesiva dei più elementari criteri democratici, della logica comune e del principio di legalità, nonché degli ambiti dell'autonomia statutaria universitaria.

Non è, infatti, consentito in un ordinamento democratico, quale, giova ripetere, non può non essere quello universitario, apportare una modifica statutaria con efficacia retroattiva sui mandati in corso di svolgimento, molti dei quali iniziati ben tre anni addietro e ormai prossimi alla definitiva scadenza (per cumulo di rinnovi).

Se, infatti, è appena possibile per la legge derogare al principio di irretroattività *ex art. 11 delle preleggi*, non lo è in nessun caso per una fonte

di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente regolamentare qual è uno Statuto di Ateneo (cfr. Cons. St., Sez. VI, nn. 416/2004 e 973/2004).

Il corpo elettorale, d'altronde, ha conferito il mandato elettivo sulla base di una complessa serie di valutazioni, tra le quali vi era, indubbiamente, anche la durata del mandato e, quindi, la sua vita non può essere ampliata con efficacia retroattiva, tantomeno dagli stessi beneficiari della novella.

L'originaria norma dello Statuto di Ateneo, peraltro, aveva fatto sorgere nei ricorrenti, e in genere nella comunità e nel corpo elettorale accademici, l'aspettativa, giuridicamente qualificata, della durata predeterminata e certa del mandato.

La modifica - ripetesì - retroattiva qui avversata ha travolto tale legittima aspettativa senza che sia possibile percepire alcun interesse **pubblico** meritevole di tutela per giustificare (in ipotesi) la lesione della posizione soggettiva attiva dei ricorrenti; si nota solo, e con evidenza, l'interesse degli attuali titolari delle cariche auto-prorogate.

La relazione illustrativa portata dal Rettore a sostegno della proposta di riforma dello Statuto, nella parte che qui ci occupa, adduce argomenti privi di qualsiasi valore motivazionale; in quella si legge, infatti, che *<<un clima elettorale, che coinvolgesse tutte le cariche elettive dell'Ateneo, pregiudicherebbe o renderebbe impossibile la realizzazione del progetto di rimodulazione della governance, condizionando le scelte strategiche necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati di una modernizzazione del nostro Sistema>>* e che *"un grande progetto di tale portata può essere realizzato solo nell'ambito di*

una condizione di stabilità">>.

Argomentare che le politiche dell'Ateneo messinese possono essere condotte solo dall'attuale vertice gestionale, sicché si imporrebbe il rinvio delle elezioni, è argomento giuridicamente e logicamente insostenibile per varie ragioni:

a) qualsiasi preteso processo riformatore può durare anni e, nella più assoluta normalità funzionale degli organi, interessare più amministrazioni che si succedono, ognuna portatrice del proprio indirizzo e della propria visione dei problemi in campo;

b) considerare il momento elettorale incompatibile con il governo delle istituzioni e dei processi riformatori è argomento antitetico al principio democratico, a mente del quale l'esercizio del diritto di voto costituisce un momento del tutto fisiologico nella vita di qualsiasi istituzione;

c) invocare la legge di riforma in corso di esame dinanzi al Parlamento è pure un fuor d'opera, trattandosi di un atto ancora giuridicamente inesistente e, in quanto tale, non bisognevole di nessuna attuazione; quando la riforma legislativa sarà approvata (con i contenuti che oggi non è possibile neppure prevedere), avrà al proprio interno le norme transitorie necessarie per affrontare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, senza bisogno oggi di anticipate e non richieste collaborazioni da parte dei vertici degli atenei.

4.3 - Violazione e falsa applicazione, sotto un diverso profilo, degli artt. 1, 33 e 48 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia.

Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 11 preleggi.

La modifica *ex post* della durata del mandato, come si accennava, costituisce una grave violazione del principio democratico il quale impone proprio la periodica e predeterminata verifica del consenso e non l'autoconservazione nelle cariche, proprio come rilevato dallo stesso Ministero con la nota n. 2155 del 29 luglio 2010, ignorata del tutto dagli organi di Governo dell'Ateneo intimato (<<ci si limita a evidenziare come, ad avviso di questo Ministero, il "prolungamento dei mandati in corso" previsto dall'art. 57, comma secondo, si configuri di fatto come una proroga automatica degli attuali mandati rispetto alla quale non viene data agli elettori la possibilità di esprimersi e, di conseguenza, come suggerito da copiosa giurisprudenza, si pone in contrasto con la necessità di garantire al corpo elettorale il diritto/dovere di verificare in concreto l'operato dell'eletto alla scadenza naturale del mandato>>).

Se democrazia è, infatti, "governo previo consenso", non può neppure concepirsi un'ipotesi di governo "a prescindere dal consenso".

Il mandato elettorale, infatti, ha un inizio ed una fine, entrambi predeterminati e non modificabili in un'autoreferenzialità autocratica del potere che, invece, dovrebbe (potrebbe) avere soltanto legittimazione democratica.

D'altronde, se fosse possibile auto prorogare un mandato in corso di svolgimento una volta, lo sarebbe anche una seconda ed una terza e poi, così di seguito, all'infinito.

E perché, poi, solo per un anno? Sarebbe ben possibile un'auto proroga per un biennio o anche più, a libero piacimento dei diretti destinatari e beneficiari del provvedimento di autoconservazione

nell'ufficio pubblico (non più) elettivo!

4.4 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

Com'è noto, i principi fondamentali in tema di proroga degli organi amministrativi sono stati chiariti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 1992, dalla quale, peraltro, è poi sorta la necessità di approvare il D.L. n. 293/1994.

Come meglio non si saprebbe dire, il giudice delle leggi ha affermato che siccome <<è da escludersi l'esistenza di norme dalle quali possa trarsi la generalità del principio (della "proroga di fatto", n.d.r.), deve arguirsi che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art. 97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati, per cui la distinzione perde ogni significativo valore.

Neppure quindi la tesi, secondo cui la regola della prorogatio di fatto, a tempo indefinito, sia da considerarsi vigente in quanto inscindibilmente legata all'essenza stessa degli ordinamenti e quindi di applicazione automatica e generale, può dirsi sorretta da argomenti plausibili ma, anzi, qualora la predetta regola risultasse di generale applicazione, senza le cautele idonee ad impedirne l'abuso - analoghe a quelle che sono insite nei sistemi di rinnovazione degli organi elettivi degli enti territoriali - è rispetto ad essa che verrebbe a profilarsi un contrasto con la Costituzione. Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla prorogatio sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di fatto sine die - demandando all'arbitrio di chi debba

provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario - violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento » (in tema cfr., pure, Corte cost., n. 464 del 1994).

Si dirà che nel caso che ci occupa non si tratta di proroga *sine die* ma per un anno soltanto. È vero, ma il principio non cambia, anzi è peggiorativo.

Se, infatti, nel caso della proroga di fatto vi è contrasto con la Costituzione, e segnatamente con l'art. 97 sotto il triplice parametro della riserva di legge, dell'imparzialità e del buon andamento a causa del comportamento di un terzo organo che omette di provvedere al rinnovo degli organi, come negare per gli stessi motivi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati quando sono gli stessi titolari del pubblico ufficio che non provvedono al rinnovo delle cariche ma determinano la propria perpetuazione nella carica, oggi per un anno, domani chissà per quanto altro tempo?

I provvedimenti impugnati non dispongono soltanto la proroga dei mandati di un anno, ma affermano implicitamente il principio della prorogabilità delle cariche *ad libitum*, secondo i desideri degli stessi beneficiari della proroga.

D'altronde, buon andamento della pubblica amministrazione significa anche funzionamento ordinato dei pubblici uffici, secondo regole e scadenze che non possono essere modificate a piacimento degli stessi titolari *pro tempore* dei mandati.

Non resta davvero, che cassare il provvedimento impugnato per la palese illegittimità che lo caratterizza.

5. Censure sull'art. 57-bis dello Statuto.

L'art. 57-bis è stato approvato dagli organi di Ateneo, su proposta del Rettore, il 2 agosto 2010, dopo aver appreso dei rilievi mossi dal Ministero (con la nota n. 2155 del 29 luglio 2010) alla proroga dei mandati disposta con il secondo comma dell'art. 57 dello Statuto.

La relazione del Rettore alla proposta di inserimento dell'art. 57-bis afferma che tale norma <<è strettamente connessa alle disposizioni transitorie, di cui all'art. 57 dello Statuto>>. Come si accennava in premesse, prevede la possibilità che, nei tre mesi successivi alla pubblicazione della modifica dell'art. 57 dello Statuto (*id est*, dell'auto proroga delle cariche elettive) <<la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto>> possa fare <<richiesta scritta>> di togliere effetto alla riforma.

Si sostiene, pertanto, nella relazione che <<si tratta di una disposizione (...) di salvaguardia della legittimità e di garanzia del rispetto dei principi democratici con la quale si dà modo a tutto il corpo elettorale di partecipare alle scelte caratterizzanti l'indirizzo universitario e, in particolare, alle decisioni relative alla durata ed alla scadenza degli organi di governo >>.

Se questi erano i principi ai quali si voleva dare spazio, non potevano subire sorte peggiore. In sé, infatti, l'art. 57-bis potrebbe apparire, ad una superficialissima lettura, norma di correzione democratica dell'auto proroga o, al più, innocua, siccome irrilevante ai fini dell'impugnazione della norma fondamentale (ossia proprio dell'art. 57 secondo comma).

Poiché, però, le due norme fanno dichiarato sistema tra loro e l'art.

57-bis si completa (e viene sostanzialmente modificato) con il successivo regolamento d'attuazione, occorre proporre specifiche censure anche avverso tali atti perché gravano ancor di più lo straordinario quadro di violenza usato ai principi di democrazia nella vita dell'Ateneo messinese.

5.1 - Violazione e falsa applicazione, sotto un diverso profilo, degli artt. 1, 33 e 48 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio democratico.

Come si accennava, con l'art. 57-bis, si prevede che <<la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto>> può, entro tre mesi dalla pubblicazione della riforma statutaria (*recte*, delle riforme), rivolgere <<richiesta scritta>> affinché <<la modifica statutaria relativa al prolungamento dei mandati elettivi>> non abbia effetto. Si potrebbe attivare spontaneamente nel corpo elettorale accademico, pertanto, una specie di consultazione referendaria per impedire l'entrata in vigore della proroga degli organi statuari.

Peccato, però, che così non sia e non possa essere. Le osservazioni sono immediate e tutte troncanti:

a) La norma in parola è del tutto estranea ai contenuti nettissimi della nota ministeriale con la quale è stato bocciato il prolungamento automatico dei mandati elettorali.

La consultazione che si è introdotta nello Statuto dell'Ateneo, infatti, consiste in una specie di inedito *referendum* abrogativo, da esercitare, però, a scrutinio palese (<<richiesta scritta>> e, come chiarirà il regolamento di Ateneo, autenticata) in violazione dei più elementari principi posti a presidio della stessa democraticità del sistema dall'art. 48 Cost. nel cui ambito, ovviamente, dev'essere esercitata l'autonomia

universitaria (<< *La potestà ordinamentale e statutaria delle università, sancita nell'art. 6 l. 9 maggio 1989 n. 168, deve coordinarsi con le norme di rango superiore sia antecedenti che successive all'entrata in vigore di detta legge*>> Cons. St., Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3341; conferma T.A.R. Lombardia - Milano, 29 marzo 2005, n. 726)

b) La proroga dei mandati elettorali di cui si discute riguarda almeno un centinaio di cariche elettive: Rettore, Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimenti e di Corsi di laurea, componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori, componenti del Senato e del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di tutte le categorie (docenti di I e di II fascia, dei ricercatori, degli studenti, del personale tecnico e amministrativo, degli assegnisti e dei dottorandi), del Consiglio degli Studenti e dei rappresentanti degli stessi studenti all'interno dei Consigli di Facoltà e dei Corsi di Laurea.

Tutti questi mandati elettivi sono conferiti da corpi elettorali diversi e con modalità eterogenee.

Basta scorrere gli artt. 8 (elezione del Rettore), 9 (elezione del Senato), 10 (elezione del C.diA.) e 12 (elezione del consiglio degli studenti) dello Statuto, per avvedersi che la norma qui contestata non può avere alcuna applicazione possibile.

Aventi diritto al voto nell'Università di Messina, infatti, sono praticamente tutti i soggetti che hanno rapporti funzionali o di servizio con l'Ateneo: docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti, assegnisti di ricerca, dottorandi.

Si tratta di decine di migliaia di donne e uomini che, in più

occasioni, sono chiamati a esprimere il proprio voto per l'elezione di vari organi e rappresentanti. Si pensi, per fare solo qualche esempio, che per l'elezione del Rettore (cfr. art. 8 St.) votano tutti i docenti, i ricercatori, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e negli organi di governo e, con voto ponderato, tutto il personale tecnico e amministrativo mentre per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato o al C.diA. votano tutti gli studenti (cfr. il <<Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali>>).

Ebbene, secondo l'art. 57-bis, la maggioranza assoluta di questi dovrebbe fare <<richiesta scritta>>, con firma autenticata negli uffici dello stesso Rettorato perché non abbia efficacia l'autoproroga degli organi elettivi dell'Ateneo.

Poiché l'Ateneo messinese conta quasi 30.000 studenti, si ha la prova oggettiva che si tratta di una norma impossibile da applicare nella pratica posto che si dovrebbero ottenere ben più di 15.000 <<richieste scritte>> in tre mesi per impedire la proroga degli organi accademici.

Nel regolamento attuativo (del quale si dirà *infra*) del tutto arbitrariamente e illegittimamente (probabilmente per prevenire la presente censura, anche alla luce dello sconcerto e delle polemiche suscitate nella comunità accademica e negli organi di stampa da siffatta inaudita previsione statutaria), si è stabilito di fare riferimento soltanto al corpo elettorale per l'elezione del Rettore.

Come si vedrà, si tratta di una previsione regolamentare a sua volta illegittima. In ogni caso, qui si discute dell'art. 57-bis dello Statuto che, parlando di <<maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto>> nell'Ateneo,

fa riferimento, come detto e qui confermato, a non meno di 15.000 persone, che dovrebbero palesare e autenticare la loro avversione al prolungamento del mandato dei titolari di uffici accademici dai quali essi stessi dipendono!

Palese, dunque, l'irragionevolezza della norma qui contestata e la stessa violazione dei limiti dell'autonomia statutaria perché la previsione della proroga automatica degli organi elettivi non subirebbe nessuna attenuazione e nessuna conformazione al criterio del controllo democratico del corpo elettorale giustamente (ma vanamente) messo già in evidenza dal Ministero nel precedente caso dell'art. 57.

5.2 - Violazione e falsa applicazione, sotto un diverso profilo, degli artt.1 e 48 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, della illogicità. Difetto di motivazione.

La norma adesso in esame pretende la <<richiesta scritta>> autenticata di non proroga degli organi elettivi della <<maggioranza assoluta>> degli aventi diritto al voto. Fermo quanto illustrato al punto precedente, v'è da osservare che la maggioranza assoluta è un *quorum* non imposto dallo Statuto di Ateneo per l'elezione di nessuna carica accademica.

Anche nel caso del Magnifico Rettore, ad es., è possibile che l'elezione avvenga al secondo o al terzo scrutinio con la semplice maggioranza dei votanti (cfr. art. 8 Statuto di Ateneo).

Non si capisce per quale motivo, quindi, per impedire l'atipica proroga di un mandato ormai scaduto, si dovrebbe pretendere un *quorum* più elevato di quello occorrente per l'elezione alla naturale scadenza.

5.3 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio democratico e di quello, al primo strumentale, della segretezza del voto.

La <<richiesta scritta>> non solo dev'essere palese ma, addirittura autenticata.

Di segretezza del voto, pertanto, non si deve parlare neppure per scherzo nel caso che ci occupa. L'Amministrazione vuole e deve conoscere i nomi e i cognomi, le generalità complete, la qualifica professionale e deve acquisire anche la copia del documento d'identità, fotografia compresa, di chi, studente, ricercatore, professore o dipendente dell'Ateneo vorrebbe soltanto che le cariche accademiche (dalle quali dipende buona parte del loro attuale *status* e delle loro legittime aspettative di carriera di studio o di lavoro) vengano a scadere secondo l'ordinaria e originaria previsione statutaria.

Che dire? Valuterà il Collegio la compatibilità di siffatto sistema con i principi costituzionali in tema di segretezza, libertà e personalità del voto, quali strumenti indefettibili al principio democratico.

Evidente, pertanto, che l'art. 57-bis dello Statuto dell'Università di Messina, lungi dal mitigare i vizi di legittimità dell'art. 57, li amplifica, non introducendo nessuna forma di consultazione democratica del corpo elettorale universitario sull'operato dei propri rappresentanti, ma solo un sistema di controllo e intimidazione verticistico sulla comunità accademica.

6. Censure sul Regolamento di attuazione dell'art. 57-bis dello Statuto.

Il Regolamento di attuazione dell'art. 57-bis, approvato il 4

novembre 2010, aggrava ancora i vizi di legittimità delle modifiche statutarie appena contestate.

6.1 - *Violazione e falsa applicazione art.57-bis dello Statuto d'Ateneo. Violazione del principio della gerarchia delle fonti. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità.*

L'art. 57-bis, come sopra osservato, non fa riferimento a nessun corpo elettorale in particolare sicché, correttamente, la <<maggioranza assoluta>> si dovrebbe conteggiare facendo riferimento a tutti i soggetti della vita accademica che godono del diritto elettorale attivo (studenti, professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, borsisti etc.: oltre 30.000 unità).

Il Regolamento di attuazione, invece, fa arbitrario riferimento al corpo elettorale <<di più ampia composizione e maggiormente rappresentativo che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto (...) è quello relativo alla elezione del Rettore>>.

Palese, pertanto, l'illegittimità della previsione normativa perché in contrasto con la sovraordinata norma statutaria (art. 57-bis) che riconosce l'elettorato a tutti.

Facendo riferimento all'elezione del Rettore, peraltro, si escludono dall'elezione la stragrande maggioranza degli studenti (per l'elezione del Magnifico votano solo i rappresentanti degli studenti eletti nei vari organi accademici), e si comprime il voto dei dipendenti dei ruoli tecnici e amministrativi a 1/10 di quello dei docenti (professori e ricercatori), così ancor di più violando la previsione statutaria (sempre l'art. 57-bis) che fa riferimento alla « richiesta scritta » di tutti gli « aventi diritto al voto », senza

esclusione alcuna e senza compressione di rappresentatività.

6.2 - Violazione e falsa applicazione sotto un diverso profilo dell'art.57-bis dello Statuto d'Ateneo. Violazione del principio della gerarchia delle fonti. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità.

A norma dell'art. 57-bis, la <<richiesta scritta>> dovrebbe esser fatta <<entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto>> (avvenuta il 27 ottobre 2010 nella G.U.R.I.), quindi con scadenza al 27 gennaio 2011.

Il Regolamento, però, promulgato giorno 8 novembre 2011 con D.R. n. 3318, prevede (art. 3) che <<la richiesta volta a rendere inefficace la disposizione relativa al prolungamento dei mandati, di cui all'art. 57, II c., dello Statuto, deve pervenire a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di emanazione della modifica statutaria relativa all'art. 57-bis>>.

Il problema, quindi, consiste in ciò, che l'art. 57-bis è stato pubblicato il 27 ottobre 2010, ma il regolamento è stato approvato soltanto il 4 novembre successivo ed emanato l'8 successivo e neppure si ha notizia del <<funzionario/autenticatore>> e ancor meno dei moduli bollati e vidimati per la raccolta delle firme.

La previsione regolamentare, pertanto, viola oggettivamente e inevitabilmente la previsione (dei tre mesi) prevista dalla norma (art. 57-bis) alla quale vorrebbe dare attuazione perché il regolamento di attuazione, indispensabile per fare la <<richiesta scritta>>, è emanato solo

successivamente alla pubblicazione nella G.U.R.I., rendendo impossibile il rispetto del termine assegnato perché, perlomeno nei giorni compresi tra il 28 ottobre (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.) e l'8 novembre 2010 (giorno di pubblicazione del regolamento attuativo) non era possibile raccogliere le sottoscrizioni necessarie.

6.3 - *Violazione e falsa artt. 21, 38 e 74, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione e falsa applicazione art.1, L. 8 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione.*

Vale, infine, rilevare la piena illegittimità del regolamento impugnato anche nella parte in cui disciplina le modalità di raccolta e autentica delle <<richieste scritte>>.

L'art. 5 del Regolamento impugnato, infatti, prescrive che le firme debbano essere raccolte, negli orari assegnati da un <<funzionario-autenticatore>> appositamente officiato dal Direttore amministrativo.

Le firme andrebbero raccolte su un modulo prestampato e, chissà perché, <<previamente vidimato a cura del Direttore amministrativo o di un suo delegato>> (art. 5, comma 2). Solo incidentalmente è prevista la possibilità che la sottoscrizione sia autenticata <<da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato>> (art. 5, comma 1).

Siffatte modalità di autenticazione dei moduli e delle sottoscrizioni sono, all'evidenza, in aperto contrasto con le disposizioni di legge sopra rubricate, a mente delle quali <<l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3>> (art. 21, D.P.R. n. 445/2000),

ossia <<*sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*>> (art. 38, comma 3).

L'Amministrazione, invece, esclude illegittimamente siffatta modalità semplificata di autenticazione, così violando l'inderogabile disposto dell'art. 74 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Si tratta di un aggravamento del procedimento del tutto ingiustificato e immotivato, con il chiaro intento di dissuadere anche chi fosse disposto a chiedere palesemente la cessazione dalla carica dei propri "superiori" (Presidi, Direttori, Rettore, docenti, etc.); poiché, però - com'è noto - a norma dell'art. 1, L. n. 241 del 1990 <<*la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*>>, anche sotto tale ultimo aspetto, il regolamento impugnato è illegittimo al pari di tutta la normativa alla quale dichiara di volere dare un'impossibile attuazione.

7. Censure sulle note rettorali nn. 51501/2010 e 59279/2010 con la quale è stato disposto il rinvio *sine die* delle elezioni per il rinnovo dei Direttori dei Dipartimenti.

7.1 - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi.*

Per dovere di completezza difensiva, è opportuno rilevare l'illegittimità anche degli altri atti posti in essere dall'Università in questa singolare vicenda.

Ancor prima che le proroghe dei mandati fossero pubblicati in G.U., infatti, con la nota 25 ottobre 2010, n. 59279, il Rettore disponeva la sospensione *sine die* (*id est*, l'annullamento) delle elezioni per il rinnovo dei Direttori dei Dipartimenti.

Così facendo, ha dato efficacia anticipata alla proroga dei mandati elettorali, in violazione del principio della irretroattività della legge.

Inoltre, il combinato disposto degli artt. 57 e 57-*bis* dello Statuto di Ateneo, va interpretato nel senso che sino allo spirare del termine per esercitare il diritto di chiedere la non efficacia dell'autoproroga delle cariche accademiche, queste dovrebbero venire a scadenza secondo le originarie previsioni.

Non avrebbe senso, infatti, prevedere una sorta di (para)referendum per togliere efficacia ad una proroga già ... efficace.

L'Università, invece, con le note e i provvedimenti qui anche impugnati, ha già dato efficacia all'auto proroga, lasciando agli audaci e ai volenterosi il compito di raccogliere le firme per togliere efficacia all'autoproroga già operante.

Non resta davvero che annullare tutti i provvedimenti impugnati.

Domanda di sospensione:

Il ricorso sarà certamente accolto in ragione della gravità dei vizi dedotti.

Si impone, frattanto, la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati perché, giorno dopo giorno, determinano danni irreparabili e gravissimi in capo ai ricorrenti e all'intera comunità accademica, tali da non poter attendere la definizione nel merito della questione.

Si è già dimostrato, ad esempio, come siano state rinviate le elezioni per il rinnovo dei Direttori dei Dipartimenti. D'altronde, secondo la scadenza naturale, il 31 ottobre 2011 verrebbero a cessare dalla carica il Rettore e ben otto Presidi di Facoltà, oltre alla gran parte dei componenti

del C.diA. e del Senato accademico.

Per espressa previsione statutaria (art. 8, comma 3), la convocazione delle elezioni per la carica di Rettore deve avvenire con almeno 90 giorni di preavviso e, quindi, entro la primavera 2011.

Si impone, pertanto, una pronunzia cautelare che consenta di programmare la vita accademica secondo le ordinarie e originarie previsioni statutarie.

Istanza di sentenza in forma semplificata.

Trattandosi, peraltro, di ricorso palesemente fondato dopo l'integrazione del contraddittorio si potrebbe applicare agevolmente l'istituto della sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 C.P.A. per la quale si fa sin da adesso espressa domanda.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE


previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio e sospensiva, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, anche a mezzo di sentenza in forma semplificata a norma degli artt. 60 e 74 C.P.A.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di € 500,00.

Catania, 7 dicembre 2010

(Avv. Salvatore Librizzi)



RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato il superiore atto, mediante consegna di copia conforme all'originale, all'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti, n. 1, a mani

J. Pugliatti

cc 25/01/11



Foto 12/01/11

2497

SEARCHED
INDEXED
SERIALIZED
FILED
FBI - [illegible]
JAN 24 1961
[illegible]

674

90

24 GEN 1961